

**FONDO DI GARANZIA PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
EX LEGE 289/2002, ARTICOLO 90, COMMA 12
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

DISPOSIZIONI NORMATIVE

13 ottobre 2014

LEGE 289/2002

Articolo 90

Comma 12

Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché da ogni altro soggetto pubblico e privato che persegue anche indirettamente finalità sportive.

Comma 13.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'Autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il CONI.

Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da Enti Pubblici.

Comma 14.

Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata.

Comma 16.

La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal Fondo Speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modifiche, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, colpiti da decadenza.

LEGGE 147/2013

Articolo 1

Comma 303

Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.